



COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente

Servizio Verde della Città

Affidamento in quattro lotti del servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli, biennio 2023-2024, attraverso la conclusione di un Accordo quadro con un unico operatore per ogni singolo lotto

Capitolato speciale d'appalto

TITOLO I – NATURA ED OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO.....	4
Art. 1 – Oggetto dell’appalto.....	4
Art. 2 – Durata dell’accordo quadro.....	4
Art. 3 – Proroga dell’accordo quadro.....	5
Art. 4 – Ripartizione in lotti ed Ammontare dell’accordo quadro.....	5
Art. 5 – Criterio di aggiudicazione dell’accordo.....	6
Art. 6 – Descrizione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro.....	6
Art. 7 – Documenti che fanno parte dell'accordo quadro.....	7
TITOLO II – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI.....	8
Art. 8 – Modalità di stipulazione del contratto.....	8
Art. 9 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto.....	8
Art. 10 – Obblighi dell’Appaltatore prima dell’avvio dell’esecuzione delle prestazioni - Responsabile dell'accordo, Direttore Tecnico e Pronto Intervento.....	8
10.1 Obblighi dell’Appaltatore prima dell’avvio dell’esecuzione delle prestazioni.....	8
10.2 Responsabile dell’Accordo e Direttore Tecnico.....	9
10.3 Pronto Intervento.....	9
Art. 11 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto.....	10
Art. 12 – Requisiti per l’esecuzione dell’Accordo Quadro.....	11
Art. 13 – Garanzia definitiva e polizza assicurativa.....	15
13.1 Garanzia definitiva.....	15
13.2 Polizza assicurativa.....	16
TITOLO III – ESECUZIONE, CONTABILIZZAZIONE, DISCIPLINA ECONOMICA INTERVENTI.....	18
Art. 14 – Gestione dei singoli interventi.....	18
Art. 15 – Proroghe.....	19
Art. 16 – Sospensioni.....	20
Art. 17 – Penali.....	21
Art. 18 – Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma.....	22
Art. 19 – Variazioni dei lavori dei singoli contratti applicativi.....	22
Art. 20 – Ultimazione dei servizi dei singoli contratti applicativi.....	23
Art. 21 – Verifica di conformità dei singoli contratti applicativi.....	23
Art. 22 – Subappalto.....	23

Art. 23 – Contabilizzazione dei servizi.....	24
Art. 24 – Pagamenti.....	25
Art. 25 – Revisione dei prezzi.....	26
TITOLO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	26
Art. 26 – Disposizioni in materia di sicurezza.....	26
TITOLO V – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....	27
Art. 27 – Riserve.....	27
Art. 28 – Accordo bonario e transazione.....	27
Art. 29 – Definizione delle controversie.....	27
Art. 30 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	27
Art. 31 – Risoluzione del contratto.....	28
Art. 32 – Recesso dal contratto.....	30
TITOLO VI – NORME FINALI.....	31
Art. 33 – Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore.....	31
Art. 34 – Gestione dei rifiuti e tutela dell'ambiente.....	33
Art. 35 – Tracciabilità dei pagamenti.....	34
Art. 36 – Patto d'Integrità e Codice di Comportamento.....	35
Art. 37 – Protocollo di Legalità.....	35
Art. 38 – Spese contrattuali, imposte, tasse.....	39
Art. 39 – Trattamento dei dati personali.....	39

TITOLO I – NATURA ED OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato riguarda l'affidamento, suddiviso in quattro lotti, del *servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli*, biennio 2023-2024 attraverso la conclusione di un Accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, c. 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. (di seguito "Codice").

Il presente capitolato disciplina, ai sensi dell'articolo 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le regole relative ai servizi da affidare durante la sua validità, la tipologia di prestazioni affidabili elencate nel presente Capitolato all'art. 7.1, la durata dell'accordo quadro, il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente capitolato, e le modalità di determinazione dei successivi atti negoziali.

Con la conclusione dell'accordo, le imprese aggiudicatrici si impegnano ad assumere i servizi che successivamente saranno richiesti ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

La conclusione dell'accordo non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Napoli nei confronti dell'operatore economico e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo di un quantitativo minimo predefinito di interventi, e, pertanto, l'operatore economico non potrà vantare alcunché nel caso in cui nell'arco della durata dell'accordo non dovesse essere emesso alcun ordinativo.

Le prestazioni derivanti dall'accordo quadro saranno commissionate attraverso appositi atti negoziali nella forma disciplinata nel seguito del presente capitolato.

La sottoscrizione del presente capitolato da parte della ditta equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'accordo quadro.

Art. 2 – Durata dell'accordo quadro

La durata dell'accordo quadro è di 712 (settecentododici) giorni naturali e consecutivi (24 mesi) per ciascun lotto a decorrere dalla data di sottoscrizione del primo contratto applicativo o di effettivo avvio delle attività, se antecedente, ovvero fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto.

Alla scadenza del suddetto termine l'accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate agli operatori economici senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi. Durante il periodo di validità dell'accordo quadro l'ente si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l'affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente accordo quadro. In tal caso alle ditte aderenti al presente accordo quadro nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso o a qualsiasi altro titolo.

Le condizioni previste nell'Accordo Quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli contratti e/o ordinativi affidati prima dello spirare del termine di cui al primo comma dell'articolo, anche qualora la materiale esecuzione degli interventi oggetto di detti atti negoziali dovesse avere inizio, essere eseguita e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.

È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza all'avvio dell'esecuzione anticipata del servizio, anche nelle more della stipulazione formale dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., se il mancato inizio determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare; in tal caso il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) provvede in via

d'urgenza su autorizzazione del Dirigente del Servizio Verde della Città e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio degli interventi, nonché gli interventi da iniziare immediatamente.

Le disposizioni sull'avvio dell'esecuzione anticipata in via d'urgenza, si applicano anche alle consegne dei singoli Ordini di servizio/Lettere d'Ordine.

Art. 3 – Proroga dell'accordo quadro

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 4 – Ripartizione in lotti ed Ammontare dell'accordo quadro

L'importo complessivo presunto dell'Accordo Quadro è di € 1.114.000,00 di cui € 7.798,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva, suddiviso nei seguenti lotti:

LOTTO 1: € 294.000,00 di cui € 2.058,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, costo della manodopera stimato in € 176.400,00;

LOTTO 2: € 284.000,00 di cui € 1.988,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, costo della manodopera stimato in € 170.400,00;

LOTTO 3: € 273.000,00 di cui € 1.911,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, costo della manodopera stimato in €163.800,00;

LOTTO 4: € 263.000,00 di cui € 1.841,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, costo della manodopera stimato in € 157.800,00;

secondo il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO					
	LOTTO 1	LOTTO 2	LOTTO 3	LOTTO 4	Totale Accordo Quadro
Servizi					
Importo a base di gara	€ 291.942,00	€ 282.012,00	€ 271.089,00	€ 261.159,00	€ 1.106.202,00
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.058,00	€ 1.988,00	€ 1.911,00	€ 1.841,00	€ 7.798,00
Totale A	€ 294.000,00	€ 284.000,00	€ 273.000,00	€ 263.000,00	€ 1.114.000,00
Somme a disposizione della stazione appaltante					
spese per pubblicazione avvisi di gara					€ 7.000,00
Importo oneri di smaltimento non soggetti a ribasso	€ 6.500,00	€ 6.300,00	€ 6.200,00	€ 6.100,00	€ 25.100,00
IVA su smaltimenti (22% b2)	€ 1.430,00	€ 1.386,00	€ 1.364,00	€ 1.342,00	€ 5.522,00
contributo ANAC					€ 600,00
incentivi ex art. 113 D. Lgs 50/2016	€ 3.085,60	€ 3.021,60	€ 2.951,20	€ 2.887,20	€ 11.945,60
IVA su Servizi (22%A)	€ 64.680,00	€ 62.480,00	€ 60.060,00	€ 57.860,00	€ 245.080,00
Totale B	€ 75.695,60	€ 73.187,60	€ 70.575,20	€ 68.189,20	€ 295.247,60
Totale A+ B	€ 369.695,60	€ 357.187,60	€ 343.575,20	€ 331.189,20	€ 1.409.247,60

La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento del valore massimo indicato per ciascun lotto, il quale è rilevante ai soli fini della determinazione del valore massimo degli interventi affidabili in esecuzione del presente accordo, della costituzione della cauzione definitiva e delle spese contrattuali. L'operatore economico per contro è vincolato all'esecuzione degli interventi che, in base al presente accordo, saranno affidati con i specifici successivi atti negoziali dalla stazione appaltante, qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei successivi atti negoziali medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.

Il valore massimo dell'accordo quadro (totale A), quale importo a base d'asta, per ogni lotto, comprende l'importo stimato degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, che sarà compiutamente definito in sede di stipula degli specifici atti negoziali derivanti dal presente accordo quadro.

L'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere non è soggetto ad alcun ribasso di gara ai sensi dell'art. 23 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'importo relativo agli oneri per gli smaltimenti sarà liquidato secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 333 del 28.06.2022 "Approvazione Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2022 e aggiornamento infrannuale".

L'Elenco Prezzi posto a base di gara del presente Accordo Quadro è tratto dal "PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNO 2022", approvato dalla Giunta Regionale della Campania con propria Deliberazione n. 333 del 28.06.2022. Formano altresì parte integrante dell'elenco prezzi, le Avvertenze Generali contenute nel suddetto prezzario regionale.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari facenti parte dei suddetti prezzari posti a base di gara.

Il **prezzo unitario contrattuale**, è ottenuto, per ogni articolo dell'elenco prezzi, applicando al "prezzo unitario al netto degli oneri della sicurezza" il ribasso percentuale offerto, e sommando al valore ottenuto l'importo unitario degli oneri per la sicurezza (questi ultimi non soggetti a ribasso).

I prezzi unitari, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

Nella eventualità che alcune voci di forniture/lavorazioni non siano presenti nel prezzario sopraindicati, saranno contabilizzati secondo quanto prescritto secondo le modalità previste dall'art. 8 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 7 marzo 2018, n. 49.

Si farà riferimento anche al Prezzario Informativo Opere a Verde, Servizi e Forniture Edizione 2022 - Assoverde, qualora i prezzi unitari delle attività ordinate non fossero presenti nel prezzario regionale

Art. 5 – Criterio di aggiudicazione dell'accordo

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 6 – Descrizione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per gli interventi di manutenzione ordinaria delle alberature di alto fusto, quali potature, abbattimenti, indagini di stabilità visive e /o strumentali e trattamenti fitosanitari, come specificato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Disciplinare tecnico.

I servizi oggetto dell'appalto interesseranno strade, scuole, impianti sportivi, cimiteri, parchi e aree patrimoniali, sull'intero territorio cittadino.

I servizi oggetto del presente accordo sono identificati dal codice CPV: 77340000-5 – Potatura di alberi e siepi.

Sono compresi nel presente Accordo Quadro le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto e/o ordine di servizio relativo al singolo intervento, completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al presente CSA nonché quelle indicate nella singola Lettera d'ordine.

Per l'esecuzione, sempre effettuata secondo le regole dell'arte e con riferimento alle relative norme CEI ed UNI, l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, dovrà, inoltre, adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai luoghi nei quali sono previsti i lavori di cui al presente Accordo Quadro.

L'Appaltatore si impegna, nell'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, al rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) relativi al *Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde* approvati con D.M. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare n. 63 del 10 marzo 2020 (in G.U. n.90 del 4 aprile 2020).

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni degli interventi oggetto dell'Accordo Quadro verranno indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo affidamento, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facoltà di estendere o diminuire l'appalto nei limiti di un quinto del prezzo di aggiudicazione e la Impresa aggiudicataria è obbligata ad evadere tale richiesta, mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell'offerta.

I singoli interventi potranno interessare contemporaneamente anche più luoghi ed essere richiesti senza rispettare alcuna regolarità e/o continuità.

Per tali motivi l'Assuntore non potrà avanzare pretese per maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari.

Le prestazioni saranno realizzate con le modalità specificate dal Disciplinare Tecnico allegato al presente Capitolato Speciale d'Appalto, attenendosi alle disposizioni che il DEC vorrà impartire e secondo le priorità che la Stazione Appaltante di volta in volta comunicherà all'Assuntore.

Gli interventi comprenderanno ogni opera e attività necessarie per garantire l'esecuzione completa e a regola d'arte dell'intervento, anche se non espressamente richiamate nella lettera d'ordine e/o nella documentazione fornita dalla Stazione Appaltante.

L'Assuntore, con la firma per accettazione del presente Capitolato Speciale di Appalto, si impegna a fare proprie tali indicazioni dopo averle attentamente ed esaurientemente valutate, assumendone la responsabilità in merito alla corretta realizzazione delle opere.

Restano comunque demandati all'Assuntore l'obbligo e la responsabilità di soddisfare integralmente tutte le prescrizioni applicabili agli interventi affidati, cautelando la Stazione Appaltante da eventuali omissioni di dispositivi, forniture, opere ed adempimenti essenziali per l'esecuzione a regola d'arte e/o la completa conformità normativa degli interventi realizzati.

Sarà a carico dell'Appaltatore mettere a disposizione della Stazione Appaltante, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione, un veicolo per effettuare sopralluoghi nelle zone oggetto dell'appalto di volta in volta individuate dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e/o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Art. 7 – Documenti che fanno parte dell'accordo quadro

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente Capitolato Speciale di Appalto;
- b) il disciplinare tecnico;
- c) l'elenco prezzi di cui all'art. 4 del presente Capitolato.
- d) il DUVRI

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le norme

vigenti in materia di lavori pubblici.

TITOLO II – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

Art. 8 – Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto del presente Accordo Quadro è stipulato “a misura” - secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., applicando alle unità di misura delle singole parti del servizio eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto, così come definiti all’art. 4 del presente capitolato.

L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite.

Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante.

Art. 9 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto

In caso di insufficienza di dettagliate specifiche tecniche nell’ordine di servizio dovrà essere adottata la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato affidato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza, economicità e di buona tecnica esecutiva, fatta salva comunque tempestiva comunicazione al DEC.

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Art. 10 – Obblighi dell’Appaltatore prima dell’avvio dell’esecuzione delle prestazioni - Responsabile dell’accordo, Direttore Tecnico e Pronto Intervento

10.1 Obblighi dell’Appaltatore prima dell’avvio dell’esecuzione delle prestazioni

Prima dell’avvio dell’esecuzione delle prestazioni l’Appaltatore deve consegnare al DEC la seguente documentazione:

- a) le polizze di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui al successivo art. 13.2;
- b) il programma esecutivo di cui al successivo art. 18;
- c) dichiarazione autentica in ordine all’organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso I.N.P.S. e I.N.A.I.L. (*tale documentazione è prevista dall’art.90 co.9 lett. b) del Decreto Lgs. n.81/2008 e può essere sostituita, nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorni e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’Allegato XI dello stesso Decreto, dal D.U.R.C. che, ai sensi del Decreto n.69/2013, deve essere acquisito/posseduto dalla SA nei termini previsti dall’art.31 co5 del citato Decreto n.69/2013 e della dichiarazione di cui al successivo punto);*

d) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

e) un piano operativo di sicurezza, di cui al successivo art. 26, avente almeno i contenuti indicati dall'Allegato XV, punto 3.2. del D.lgs.81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle prestazioni.

10.2 Responsabile dell'Accordo e Direttore Tecnico

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto al Servizio Verde della Città, entro 15 giorni dalla stipula del contratto o dell'avvio dell'esecuzione anticipata in via d'urgenza:

- le generalità del proprio legale responsabile e del suo eventuale sostituto (autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci), al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali;
- il proprio domicilio legale, posta elettronica certificata e recapito telefonico attraverso cui il R.U.P. e il DEC in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti.

La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, o in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle leggi vigenti e avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il Direttore tecnico assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri. Il DEC ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore tecnico e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Il Direttore Tecnico rivestirà l'incarico di rappresentante dell'Impresa ed avrà poteri decisionali per trattare e concordare con il DEC le azioni tecniche inerenti lo svolgimento dei lavori oggetto del presente Accordo.

Il Direttore Tecnico dovrà essere autorizzato a ricevere ed a fare eseguire gli ordini del DEC del Contratto; inoltre dovrà presentarsi alle verifiche ed alle misurazioni tutte le volte che sarà richiesto e controfirmerà, in qualità di rappresentante dell'Aggiudicatario, la documentazione prodotta ai fini della verifica di conformità ed eventuali altre disposizioni scritte emanate dal DEC. L'Aggiudicatario, ogni qualvolta è invitato a conferire, per comunicazioni urgenti e/o sostanziali riguardanti le attività in corso, è tenuto a presentarsi presso gli uffici del RUP, entro la giornata successiva all'avviso.

L'Aggiudicatario dovrà, altresì, nominare un Responsabile della Sicurezza (eventualmente coincidente con il Direttore Tecnico), il quale dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge.

10.3 Pronto Intervento

L'operatore economico si impegna, a seguito dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, anche nelle more della sottoscrizione del contratto di accordo quadro, a garantire un servizio di **reperibilità e di pronto intervento** h24, compresi sabato, domenica e festivi. Per tali attività, l'aggiudicatario dell'accordo quadro fornisce alla stazione appaltante, entro 15 giorni dalla richiesta, il nominativo di uno o più referenti ed un contatto telefonico reperibile h24, al quale la stazione appaltante potrà ordinare gli interventi di pronto intervento. In caso di mancato riscontro nei termini indicati si procederà all'avvio del procedimento per la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente escussione della polizza provvisoria.

Gli interventi saranno successivamente contabilizzati nel primo contratto applicativo successivo alla data di esecuzione. Per tali tipi di intervento all'operatore sarà riconosciuto il corrispettivo prezzo contrattuale unitario maggiorato:

- del 20% per gli interventi realizzati dalle ore 22.00 alle ore 06.00 dei giorni feriali (orario notturno feriale);
- del 25% per gli interventi realizzati dalle ore 06.00 alle ore 22.00 dei giorni festivi (orario diurno festivo);
- del 30% per gli interventi realizzati dalle ore 22.00 alle ore 06.00 dei giorni festivi (orario notturno festivo).

Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale.

Art. 11 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro e del contratto d'appalto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore dà atto, in sede di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e in sede di affidamento dei singoli contratti, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa al presente Accordo Quadro.

La stipulazione dell'Accordo Quadro è subordinata:

a) alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all'Appaltatore:

- dei requisiti di carattere generale circa l'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
- dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale previsti dalla lex specialis di gara;
- del requisito dell'inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

b) alla presentazione delle garanzie di legge e di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione e una garanzia di responsabilità civile (R.C.T.) che tenga indenne la stazione Appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'appalto;

c) alla positiva verifica dell'applicazione del Contratto Nazionale di lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti e degli accordi locali aziendali integrativi dello stesso in vigore al momento dell'esecuzione degli interventi;

d) se l'Operatore aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, alla presentazione di una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'art. 17, terzo comma, della Legge n. 55/1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le

società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

e) al versamento delle spese contrattuali.

A tal fine, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula dell'Accordo Quadro. All'aggiudicatario verrà anche richiesto, contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva, di produrre le eventuali richieste di autorizzazione ai subappalti dichiarati in sede di gara con la documentazione completa da allegare secondo quanto indicato nella modulistica predisposta.

All'esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata, l'Appaltatore verrà invitato a stipulare il contratto.

Art. 12 – Requisiti per l'esecuzione dell'Accordo Quadro

Al fine di ottenere il corretto adempimento delle prestazioni previste, l'Aggiudicatario deve disporre di risorse umane, mezzi e attrezzature adeguate.

L'Aggiudicatario dovrà garantire l'allestimento minimo di due cantieri operativi contemporanei, in due aree del territorio di competenza del lotto, assicurando la **disponibilità giornaliera di n. 2 "Squadre-tipo di Intervento"**.

Ogni *Squadra-tipo di Intervento* dovrà essere composta dalla seguente dotazione minima:

- n. 1 Piattaforma di Lavoro Elevabile Mobile (PLE) altezza 28 m
- n. 1 PLE altezza 18 m
- n. 1 Autocarro con cassone e braccio idraulico con pinza, minimo 3 assi
- n. 1 Camion con ribaltabile (portata 3,5 t)
- n. 2 operai potatori Livello "b" (ex specializzati), di cui almeno 1 abilitato come addetto ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi sugli alberi (tree-climber) ai sensi dell'allegato XXI D.Lgs 81/08 e relativi aggiornamenti previsti
- n. 3 operai (compreso l'autista) Livello "d" (ex qualificati) o Livello "e" (ex comuni)
- n. 3 motoseghe professionali adatte alla potatura e all'abbattimento anche di piante grosse dimensioni (barra fino a 90 cm)
- n. 1 soffiatore
- Segacci, troncaremi e cesoie
- Piccola attrezzatura manuale

Inoltre dovrà essere assicurata la disponibilità, per tutta la durata dell'Accordo, di n. 1 Ragno cingolato con piattaforma aerea altezza 24 m.

Tutti gli operai specializzati devono avere frequentato, con esito positivo, il corso per operatori addetti alla conduzione di piattaforme aeree con stabilizzatori ed i successivi aggiornamenti.

Tutti gli operai specializzati devono avere frequentato, con esito positivo, il corso per operatori addetti alla conduzione di gru per autocarro ed i successivi aggiornamenti.

Tutti gli operai devono aver ricevuto adeguata formazione/informazione/ addestramento specifico relativamente alle procedure di apposizione della segnaletica stradale, secondo quanto prevede il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 (Criteri generali di sicurezza sulle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata ad attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare).

Tutti i mezzi e le attrezzature devono rispondere ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, devono essere condotti e utilizzati in maniera corretta, devono essere sottoposti agli interventi di ispezione e manutenzione previsti, opportunamente documentati.

Al fine di ridurre l'inquinamento tutti gli automezzi impiegati devono avere ridotte emissioni, non inferiori a euro 5.

Verifica: la verifica è effettuata in fase di esecuzione del contratto. L'affidatario trasmette alla SA prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione relativa alle sopraindicate professionalità e la documentazione relativa ai mezzi e all'attrezzatura a disposizione.

In ottemperanza al **D.M. 10-3-2020 - E. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO** – l'Aggiudicatario deve rispettare le prescrizioni, possedere/disporre delle figure professionali e dei mezzi, produrre la documentazione di verifica prevista, come di seguito elencato:

A. Clausola sociale

Il personale deve essere inquadrato con contratti che rispettino integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ivi comprese le contribuzioni a carico del datore di lavoro relative ai fondi di previdenza di assistenza sanitaria e a tutti gli enti bilaterali previsti nei CCNL citati. L'aggiudicatario è altresì responsabile in solido delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Verifica: la verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla SA prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la SA acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (in seguito D.U.R.C.) in corso di validità relativo all'affidatario a tutti i subappaltatori. La SA richiederà per uno o più addetti al servizio, scelti casualmente, la presa visione dei contratti individuali.

B. Sicurezza dei lavoratori

L'aggiudicatario deve rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori anche in caso di impiego di breve durata, come nel caso di lavoratori interinali (meno di sessanta giorni): anche questi ultimi devono aver ricevuto la formazione necessaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica) per svolgere le mansioni assegnate. Altresì, il personale è dotato di opportune protezioni individuali secondo quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi in adempimento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori.

Verifica: documento di valutazione dei rischi (DVR) in corso di validità a dimostrazione che sono applicate le misure generali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e le registrazioni dell'avvenuto controllo da parte del legale rappresentante/responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'impresa sulla formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori somministrata ai dipendenti con contratto subordinato o di natura interinale.

C. Competenze tecniche e professionali

Il titolare o altro preposto facente parte dell'organico dell'impresa deve possedere la qualifica di manutentore del verde, ai sensi dello standard professionale e formativo definito dall'accordo in Conferenza Stato-regioni del 22 febbraio 2018, e il personale impiegato nell'esecuzione delle attività

previste dal servizio di gestione dell'area verde deve svolgere mansioni coerenti con le qualifiche professionali possedute. Per l'esecuzione del presente appalto accordo quadro non è richiesto l'utilizzo di prodotti fitosanitari.

Verifica: attestato di qualificazione di «manutentore del verde» rilasciato da un organismo accreditato, previsto dall'accordo Stato-regioni del 22 febbraio 2018 almeno posseduto dal titolare o da altro preposto dell'impresa e una relazione in cui sia descritta, per ciascun dipendente coinvolto nello svolgimento del servizio, la mansione conferita e la qualifica professionale posseduta. L'amministrazione si riserva di effettuare audit in situ per verificare la veridicità delle informazioni rese

D. Rapporto periodico

In base ai servizi richiamati nell'oggetto dell'appalto accordo quadro, l'aggiudicatario ogni anno deve presentare una relazione contenente la documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti previsti i per l'esecuzione delle attività concernenti:

- formazione e aggiornamento professionale somministrati al personale (elenco partecipanti, test di verifica dell'apprendimento effettuati e risultati conseguiti);
- attività previste per il rispetto della fauna, per l'esecuzione di interventi meccanici senza danneggiare la vegetazione circostante;
- relazione sulla gestione dei rifiuti;
- lista dei lubrificanti biodegradabili utilizzati per la manutenzione delle macchine;
- lista dei fornitori dalla quale si evince la provenienza del materiale florovivaistico acquistato.

Verifica: rapporto periodico annuale che dimostra di ottemperare ai criteri coerenti con i servizi contemplati nell'oggetto dell'appalto accordo quadro richiamati di seguito e compresi nelle clausole contrattuali. L'inadempimento di tale impegno contrattuale è sottoposto a penale dalla stazione appaltante. Inoltre, l'amministrazione si riserva di effettuare audit in situ o richiedere ulteriore idonea documentazione per verificare la veridicità delle informazioni rese.

E. Formazione continua.

L'aggiudicatario deve effettuare l'aggiornamento periodico della formazione volto a migliorare le competenze dei dipendenti e la sostenibilità delle attività previste dal servizio relativa alla gestione delle risorse idriche ed energetiche, delle sostanze chimiche pericolose, e dei rifiuti. Entro sessanta giorni dalla stipula del contratto, l'offerente deve presentare il piano formativo comprendente la programmazione temporale, i temi trattati e le verifiche di apprendimento dei corsi previsti. Nel rapporto periodico annuale, inoltre, devono essere presentate le registrazioni dei corsi somministrati al personale.

Verifica: piano formativo contenente specifiche sui temi e i contenuti trattati, sul profilo curriculare dei docenti ingaggiati, sulle ore di formazione, e sulle verifiche di apprendimento previste. Nel rapporto periodico devono essere inserite le registrazioni della formazione eseguita (elenco partecipanti, test di verifica dell'apprendimento effettuati e risultati conseguiti).

F. Piano della comunicazione.

L'aggiudicatario deve proporre e condividere con l'amministrazione un piano di comunicazione avente lo scopo di promuovere il coinvolgimento attivo dei cittadini e dei vari portatori di interesse e di garantire la corretta informazione dei cittadini e degli operatori in caso di richieste specifiche al fine di migliorare la valorizzazione delle aree verdi gestite.

Verifica: proposta di piano di comunicazione nel quale siano definiti gli argomenti che si intendono

comunicare e le attività di comunicazione con i relativi tempi, modalità e costi di realizzazione, mirati a garantire la condivisione con i cittadini e i vari portatori di interesse delle informazioni sugli interventi previsti favorendo la costruzione del senso di appartenenza al territorio.

G. Aggiornamento del censimento.

Il disposto n. 7 non può trovare applicazione in quanto la Stazione Appaltante non possiede ancora un censimento completo delle alberature.

H. Reimpiego di materiali organici residuali.

Il disposto n.8 non può trovare applicazione in quanto la vigente normativa, ovvero il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale qualifica, all'art.183 comma 1, punto 5. come «*rifiuti urbani*» i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati.

I. Rispetto della fauna.

Le attività di manutenzione, soprattutto dei parchi suburbani e di aree a forte valenza ambientale, devono essere eseguite creando il minore disturbo e danno alla fauna presente nell'area. In particolare, le operazioni di gestione del verde devono essere svolte prevedendo interventi di capitozzatura delle specie arboree ove siano strettamente necessari, per non ridurre in modo drastico gli habitat per la fauna (rifugio, nidificazione).

Verifica: relazione tecnica (da inserire nel rapporto periodico) contenente le attività e le tecniche utilizzate per arrecare il minor danno possibile alla fauna presente nell'area oggetto dell' accordo quadro. La stazione appaltante programma le opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso dell'esecuzione dell' accordo quadro.

L. Interventi meccanici.

Nell'esecuzione del servizio di manutenzione, devono essere evitati danni alle specie vegetali presenti nell'area oggetto degli interventi facendo particolare attenzione a:

- privilegiare, nello svolgimento di lavorazioni meccaniche, l'utilizzo di attrezzature ad alimentazione elettrica ed a adeguarle in peso e potenza alla tipologia e alla dimensione dell'area verde;
- disinfettare gli organi taglienti per impedire la diffusione dei parassiti negli interventi che comportano l'esecuzione di tagli;
- limitare gli interventi di potatura delle alberature per evitare l'alterazione della morfologia della chioma.

Verifica: relazione tecnica/istruzioni operative (da riportare nel rapporto periodico), contenenti la descrizione delle modalità con cui sono svolte le attività elencate nel criterio. La stazione appaltante programma le opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso dell'esecuzione dell'appalto accordo quadro.

M. Manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo.

Gli interventi di potatura devono essere svolti unicamente da personale competente, in periodi che non arrecano danni alla pianta e non creano disturbo all'avifauna nidificante ed effettuati solo nei casi strettamente necessari.

Si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare Tecnico

Verifica: relazione tecnica attestante il rispetto delle prescrizioni dettate dalla SA.

N. Manutenzione delle superfici prative.

Il presente accordo quadro concerne esclusivamente la manutenzione del verde verticale, dunque la presente prescrizione non trova applicazione

O. Prodotti fitosanitari.

Si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare Tecnico.

P. Attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

L'aggiudicatario deve assicurare il corretto funzionamento e l'opportuna manutenzione delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari.

Verifica: elenco delle macchine utilizzate con la registrazione dei controlli funzionali periodici effettuati in adempimento alla normativa vigente

Q. Prodotti fertilizzanti

L'esecuzione del presente accordo quadro non prevede l'utilizzo di prodotti fertilizzanti

R. Monitoraggio degli impianti di irrigazione.

L'esecuzione del presente appalto accordo quadro non prevede il monitoraggio degli impianti di irrigazione.

S. Gestione dei rifiuti.

L'aggiudicatario deve pianificare la gestione dei rifiuti e degli imballaggi prodotti dal processo di manutenzione e di quelli abbandonati nell'area verde oggetto dell'appalto accordo quadro, prevedendo la selezione e il conferimento differenziato degli stessi secondo quanto previsto dal regolamento comunale e dai CAM per l'affidamento del servizio gestione rifiuti.

Verifica: elenco dei rifiuti prodotti durante le operazioni di manutenzione con l'indicazione dei relativi codici CER e la procedura/istruzione operativa da somministrare al personale di gestione degli stessi con la specifica delle relative modalità di raccolta, stoccaggio e smaltimento secondo la normativa vigente, specie per i contenitori vuoti di prodotti chimici utilizzati.

T. Oli biodegradabili per la manutenzione delle macchine.

Per i veicoli e i macchinari utilizzati nel cantiere devono essere utilizzati oli lubrificanti (oli idraulici, oli per cinematismi e riduttori, oli per catene, oli motore a 4 tempi, oli motore a 2 tempi e oli per trasmissioni) e grassi biodegradabili con soglia di biodegradabilità pari ad almeno il 60%, attestata secondo uno dei metodi normalmente impiegati per la determinazione del livello di biodegradabilità ultima: OCSE 310, OCSE 306, OCSE 301 B, OCSE 301 C, OCSE 301 D, OCSE 301 F. **Verifica:** lista completa dei lubrificanti utilizzati da inserire nel rapporto periodico, supportata dalla documentazione che attesta la conformità al criterio: rapporti di prova in cui sia riportato il livello di biodegradabilità ultima secondo la lista di metodi OCSE riportati nel criterio. Sono presunti conformi i prodotti in possesso del marchio Ecolabel UE o equivalenti se rispettano il requisito e in tal caso vanno forniti i codici di registrazione del marchio ambientale relativo al prodotto utilizzato.

Art. 13 – Garanzia definitiva e polizza assicurativa

13.1 Garanzia definitiva

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per

cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell'intero Accordo quadro.

E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogni qualvolta questa sia stata ridotta nel suo ammontare: in caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell'intero Accordo quadro, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

13.2 Polizza assicurativa

L'affidatario è altresì tenuto a costituire e consegnare prima della sottoscrizione del contratto di Accordo

Quadro o comunque prima dell'avvio dell'esecuzione del primo contratto applicativo, in caso di avvio anticipato dell'esecuzione del contratto:

- una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare deve essere pari all'importo del contratto di accordo quadro.
- una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni con un massimale che deve essere almeno pari a euro 1.000.000,00 (per sinistro).

Si applica l'art. 103, comma 7 del Codice.

Per gli interventi per i quali è previsto un periodo di garanzia le polizze sopra descritte sono sostituite da una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi e le responsabilità verso terzi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi connessi con la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19.01.2018, n. 31.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto e cessa alle ore 24,00 del giorno di emissione dell'attestato di verifica di conformità del servizio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- α) prevedere una somma per un massimale corrispondente all'importo del contratto di Accordo Quadro;
- β) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore;

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dell'esecuzione del contratto e dei collaudatori in corso d'opera.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

Le garanzie di cui ai commi precedenti prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art. 48, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'art. 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative



“pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

Le coperture assicurative devono, inoltre, rispettare tutte le indicazioni sopra indicate e quelle contenute negli atti di gara. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l'inaccettabilità delle polizze presentate senza che l'Impresa aggiudicataria possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto. In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna degli interventi né alla stipula del contratto d'appalto.

L'Appaltatore è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione procede ad incamerare la cauzione provvisoria presentata in sede di gara a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del contratto d'appalto per volontà dell'aggiudicatario.

Nel caso in cui il mancato assolvimento al presente obbligo impedisca l'avvio dell'esecuzione del contratto si procede alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione.

Nel caso in cui venisse accertato l'inadempimento contrattuale, sia esso causato dall'Appaltatore e/o da un subappaltatore, il R.U.P. contesterà l'addebito previa comunicazione scritta assegnando ai destinatari 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Decorso infruttuosamente tale termine, senza che l'Appaltatore e/o il subappaltatore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il R.U.P. inviterà gli stessi, tramite comunicazione scritta con R.R. e/o p.e.c., a soddisfare i crediti vantati dai fornitori entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione medesima. Nel caso in cui l'Appaltatore o il subappaltatore non provvede a soddisfare i crediti di cui sopra, il R.U.P. ha la facoltà di procedere direttamente prelevando il pari importo dal deposito cauzionale definitivo residuo, senza che l'Appaltatore possa vantare alcunché nei confronti della Stazione Appaltante.

TITOLO III – ESECUZIONE, CONTABILIZZAZIONE, DISCIPLINA ECONOMICA INTERVENTI

Art. 14 – Gestione dei singoli interventi

L'affidamento dei singoli interventi avverrà mediante appositi atti negoziali sottoscritti dal R.U.P. e dall'operatore economico firmatario del presente accordo (**Lettera d'ordine sottoscritta dal R.U.P. e dall'operatore economico**).

L'affidamento dei singoli interventi avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico Operatore Economico, di norma, secondo la procedura di seguito descritta.

La Stazione Appaltante redigerà la lettera d'ordine sulla base delle condizioni generali già fissate nell'A.Q. ed in base ai prezzi dell'elenco prezzi unitari ribassati della percentuale di ribasso offerta in sede di gara, sentito se necessario e senza oneri per la SA anche l'Appaltatore per la definizione di dettaglio delle modalità operative o delle condizioni specifiche di esecuzione.

La stazione appaltante procederà, anche contestualmente, all'impegno della spesa presunta e ad affidare l'intervento mediante stipula del relativo Contratto Attuativo.

All'atto dell'affidamento di un contratto attuativo, l'Aggiudicatario dovrà indicare le prestazioni del Contratto specifico che saranno eseguite in subappalto, qualora si sia riservato tale facoltà in sede di offerta per l'Accordo Quadro e nel rispetto di quanto dichiarato per l'Accordo stesso relativamente alla tipologia delle prestazioni che saranno subappaltate e al limite massimo di subappalto.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese necessarie alla repertoriazione dei singoli contratti applicativi.

Ciascun Contratto attuativo dovrà contenere l'oggetto e una descrizione dettagliata dell'intervento di manutenzione, il luogo di svolgimento della prestazione, il tempo massimo per l'esecuzione e i relativi importi.

Potranno essere oggetto dei Contratti attuativi tutte le prestazioni elencate e specificate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nei suoi Allegati.

Nella stipula dei Contratti la Stazione Appaltante si atterrà alle condizioni generali previste per l'Accordo Quadro.

I Contratti potranno inoltre prevedere:

- indicazioni tecniche di dettaglio per l'esecuzione delle prestazioni previste;
- indicazioni tecniche di dettaglio per l'esecuzione delle verifiche da parte delle figure di controllo;
- PSC o DUVRI contenenti precisazioni atte a garantire la sicurezza durante l'esecuzione delle prestazioni; in particolare potrà essere richiesta l'integrazione e/o la modifica del POS;
- prescrizioni atte a garantire lo svolgimento delle normali attività istituzionali delle strutture (es. attività di ufficio e didattiche) durante gli interventi di manutenzione;
- termini per le modalità di pagamento.

La redazione del Piano Generale di Sicurezza e Coordinamento, ove previsto dalla normativa vigente, resta a carico della Stazione Appaltante mentre farà carico, in ogni caso, all'Assuntore la redazione del Piano Operativo della Sicurezza, anche laddove ammesso in sostituzione del Piano Generale di Sicurezza e Coordinamento in base alla normativa vigente.

Per l'esecuzione di ciascun contratto applicativo dell'Accordo Quadro la stazione appaltante potrà nominare un distinto Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Al Direttore dell'Esecuzione del Contratto è demandato il compito di effettuare il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei singoli contratti, al fine di garantire la buona e puntuale esecuzione a regola d'arte delle opere, nel rispetto dei patti contrattuali.

Il periodo intercorrente tra la trasmissione all'aggiudicatario della Lettera d'Ordine e la sottoscrizione della stessa da parte dell'aggiudicatario, verrà ritenuto grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e si potrà procedere ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 del presente CSA.

Art. 15 – Proroghe

L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare il servizio nel termine stabilito nel contratto applicativo, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine stabilito.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei servizi, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:

- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DEC o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
- le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal DEC, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., fino alla relativa revoca.

Le cause di cui ai commi precedenti non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione, per la disapplicazione delle penali, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 16 – Sospensioni

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, il DEC, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei servizi redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

Non appena cessate le cause della sospensione il DEC redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei servizi differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei servizi è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione.

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei servizi per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al DEC ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei servizi ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al DEC.

Agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le stesse disposizioni in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori ordinate dal DEC., in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'accordo quadro, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione

dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 17 – Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato nel contratto applicativo per l'esecuzione del servizio, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni rispetto al termine stabilito nella Lettera d'Ordine, viene applicata una penale compresa tra lo 0,5 e l'1 per mille dell'importo del contratto applicativo, con un minimo di €100,00 (cento/00) al giorno.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio del servizio rispetto alla data fissata dal DEC per la consegna degli stessi;
- b) nella ripresa delle attività seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC;
- c) nel rispetto dei termini imposti dal DEC per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- d) nel rispetto dei termini di Pronto Intervento, come stabilito all'art. 10.3 del presente CSA e dall'eventuale offerta tecnica presentata dall'Appaltatore nell'offerta.

La penale di cui alle lettere b) , è applicata all'importo delle attività ancora da eseguire.

La penale di cui alla lettera c) è applicata all'importo delle attività di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione dal DEC ed applicate in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Al di fuori dei casi previsti ai precedenti punti, il mancato rispetto di quanto prescritto dal presente Capitolato oltre che degli impegni assunti dall'affidatario in sede di offerta per cause dipendenti dall'Appaltatore, obbliga quest'ultimo al pagamento di una sanzione pecuniaria variabile tra € 50,00 ed € 2.000,00 stabilita dalla stazione appaltante in base alla gravità di ciascuna inadempienza e al danno cagionato alla stazione appaltante.

Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento sono stabilite all'art. 20 c.7 di detto Codice. In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il presente contratto sarà unilateralmente risolto dall'Amministrazione.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale dell'Accordo Quadro.

Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione la risoluzione del contratto, dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i servizi e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore. Nel caso di risoluzione del contratto la penale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei servizi e il termine assegnato dal DEC per compiere i servizi con la messa in mora. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei servizi affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può mantenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei servizi eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 18 – Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma

Prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre due giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione della Lettera d'ordine, l'Appaltatore predispone e consegna al direttore dell'esecuzione del contratto un proprio cronoprogramma esecutivo degli interventi, elaborato in relazione alle proprie attrezzature, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni intervento, le previsioni circa il periodo di esecuzione e deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione.

Il cronoprogramma esecutivo dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei servizi e in particolare:

- a) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei servizi, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- b) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai servizi intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- c) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove e indagini;
- d) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al Decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.. In ogni caso il programma esecutivo deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 19 – Variazioni dei lavori dei singoli contratti applicativi

Fermo restando l'importo massimo del presente accordo quadro, sono ammesse eventuali modifiche e variazioni dei singoli contratti applicativi conseguenti all'accordo quadro, nelle fattispecie previste all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Nessuna variazione può essere introdotta in relazione a ciascun contratto applicativo se non previamente autorizzata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e approvata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei servizi e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del DEC, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i servizi medesimi.

Sono ammesse variazioni in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e le modifiche ai sensi del medesimo articolo comma 1 lett. e) - entro il limite del 20% dell'importo contrattuale - oltre quelle disposte dall'art. 149 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (BB.CC.).

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora in corso di esecuzione l'importo delle variazioni, in aumento o in diminuzione, rientri nel limite del quinto dell'importo del singolo contratto applicativo, l'Appaltatore esegue le prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza poter procedere alla risoluzione del contratto. Le modifiche e le variazioni del contratto applicativo in corso

di esecuzione sono ammesse purché non sostanziali ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto applicativo originario conseguente all'accordo quadro del lotto, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore.

La perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. La perizia deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle attività in variante.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale .

Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i servizi in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, valutati e approvati secondo quanto stabilito al comma 5 dell'art. 8 del D.M. 49/2018.

Art. 20 – Ultimazione dei servizi dei singoli contratti applicativi

Dell'avvenuta esecuzione degli interventi disposti da ciascun contratto applicativo, si darà atto mediante apposito verbale di ultimazione delle prestazioni o, in caso di interventi di minore entità, mediante conferma di avvenuta ultimazione apposta direttamente sull'ordine.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dell'ultimo intervento richiesto in dipendenza del presente Accordo, si darà atto, mediante "verbale di ultimazione generale", dell'avvenuta esecuzione di tutti i servizi commissionati in forza del presente Accordo.

Art. 21 – Verifica di conformità dei singoli contratti applicativi

I singoli contratti applicativi affidati in esecuzione del presente accordo sono soggetti a verifica di conformità, al fine di accertarne il rispetto delle condizioni e i termini stabiliti nel citato contratto.

Il Certificato di verifica di conformità è emesso dal direttore dell'esecuzione ed è confermato dal responsabile del procedimento.

Nel caso di emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni ai sensi dell'art.102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, lo stesso viene emesso entro sei mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione.

Art. 22 – Subappalto

Le prestazioni sono subappaltabili a scelta del concorrente nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. , con le modalità ed i limiti in esso contenuti.

In seguito alla decisione della Corte di Giustizia della U.E., quinta sezione, 26 settembre 2019, causa C-63/18), il limite indicato all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii è disapplicato.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai

sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal Decreto Legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 23 – Contabilizzazione dei servizi

I servizi saranno contabilizzati a misura, applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari contrattuali, come definiti all'art. 4 del presente capitolato.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere rispetto alla Lettera d'ordine, se non saranno stati preventivamente autorizzati dal DEC.

Nel corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato, nel Disciplinare tecnico e secondo quanto indicato nella Lettera d'ordine.

Nei prezzi unitari contrattuali sono tra l'altro **compresi e compensati**, i lavori, le prestazioni e gli oneri di seguito indicati:

- tutti gli oneri contemplati dalle prescrizioni esecutive richiamate dal presente Accordo e nei suoi allegati, nonché tutti quelli ulteriori di carattere complementare ed accessorio, che sebbene non specificati, si rendano necessari per dare gli interventi oggetto dei singoli atti negoziali completi e a regola d'arte;
- gli oneri di carico, trasporto e smaltimento e/o recupero dei residui e dei rifiuti vegetali derivanti dalle operazioni di potatura ed abbattimento; solo nel caso di interventi su soggetti arborei affetti da parassiti e per i quali è previsto lo smaltimento obbligatorio dei residui vegetali in impianto autorizzato, saranno riconosciuti i costi di smaltimento da rimborsare a fattura.
- tutti gli oneri derivanti da rallentamenti all'avanzamento degli interventi dovuti alla presenza di esercizio delle attività nelle aree interessate dall'accordo, e dall'esecuzione per fasi degli interventi, fasi che saranno stabilite dalla stazione appaltante in relazione alle esigenze dell'esercizio delle predette attività. Pertanto l'operatore economico, con la sottoscrizione del presente Accordo, dichiara che nella formulazione del ribasso d'asta ha tenuto conto dei predetti oneri;
- tutti gli "oneri della sicurezza" necessari a garantire la sicurezza aziendale i quali sono intrinsecamente connessi alle varie attività e compresi nei prezzi unitari dell'elenco prezzi.

In materia di apprestamenti ed attrezzature, tutti gli oneri a carico dell'operatore economico si intendono interamente compensati con i prezzi contrattuali così come risultanti dall'applicazione del ribasso offerto. Pertanto nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l'utile per l'operatore economico, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d'arte delle singole prestazioni, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l'operatore economico, le opere provvisorie e di protezione, eventuale stoccaggio, posa in opera e/o montaggio, assistenze di ogni tipo e natura, messa in esercizio, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione necessaria per realizzare i servizi a perfetta regola d'arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare le opere compiute alle condizioni contrattuali, con specifico riguardo alle interferenze generate dall'operatività nelle aree interessate dall'esecuzione da parte di terzi, nelle stesse aree interessate dai servizi, di opere non oggetto di affidamento sulla base del presente Accordo.

Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati, inoltre, sia gli obblighi ed oneri generali e speciali

richiamati e specificati nel presente accordo, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali alla esecuzione delle singole prestazioni in ogni loro parte e nei termini assegnati.

L'operatore economico non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e condizioni di esecuzione dell'appalto previste dal presente Accordo, né avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni, ecc. o per qualsiasi motivo inerente le aree di intervento, né rimborso a spese dovute per eventuali spostamenti necessari durante l'esecuzione degli interventi o disposti insindacabilmente dalla Direttore dell'esecuzione per la migliore riuscita degli interventi stessi.

I prezzi unitari, così come risultanti dall'applicazione del ribasso contrattuale, si intendono applicabili a tutti gli interventi siano essi di limitata entità od eseguiti in numero limitato, ed in qualsiasi luogo.

Art. 24 – Pagamenti

I pagamenti delle attività relative ai successivi atti negoziali, affidati all'operatore economico in attuazione del presente Accordo, avverranno al raggiungimento dell'importo del singolo contratto applicativo.

Ogni singolo pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio, attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità nei riguardi dell'operatore economico nonché di tutti gli eventuali subappaltatori.

I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura emessa in conformità al credito risultante dal certificato di verifica di conformità, emesso dal direttore dell'esecuzione del contratto e confermato dal responsabile del procedimento.

E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

L'assoggettamento delle prestazioni al regime IVA verrà indicato dalla stazione appaltante nei singoli successivi atti negoziali, in osservanza della vigente normativa.

La stima che determinerà eventuali costi della sicurezza derivanti da interferenze, da inserire nei singoli successivi atti negoziali, in applicazione del DUVRI, verrà determinata applicando i prezzi indicati dal Prezzario Regionale dei lavori pubblici innanzi indicato; i costi della sicurezza saranno contabilizzati in occasione del singolo pagamento.

L'operatore economico si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all'articolo 4 e all'articolo 5 della legge n. 136/20103.

In caso di ATI la mandataria deve emettere fattura in favore della stazione appaltante per l'intero importo dovuto anche relativo a quote di spettanza delle mandanti; il pagamento dell'importo complessivo è effettuato in favore della sola mandataria sulla quale grava l'obbligo di redistribuzione interna alle imprese facenti parte del raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016, potrà essere corrisposta all'Appaltatore, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Art. 25 – Revisione dei prezzi

Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27/01/2022, sono stabilite, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti clausole di revisione dei prezzi:

A partire dal secondo contratto applicativo, potrà essere effettuata la revisione dei prezzi sulla base dell'entrata in vigore del nuovo *Prezzario Regionale* e, per i prezzi unitari delle lavorazioni non presenti nel prezzario regionale dei lavori pubblici, del *Prezzario Informativo Opere a Verde, Servizi e Forniture – Assoverde*, qualora la variazione delle voci di spesa, in aumento o in diminuzione, sia superiore al 10%.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 26 – Disposizioni in materia di sicurezza

I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'operatore economico è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D.lgs. n. 81/2008 e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro ed a prevedere, nei contratti di subappalto e nei contratti di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette norme e disposizioni.

L'operatore economico e il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai sensi dell'articolo 90, c.9, lett. b) del D.lgs. n. 81/2008, a fornire al DEC e al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, qualora nominato, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti

La stazione appaltante fornisce all'operatore economico prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti" (DUVRI), recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dell'accordo.

Il soggetto presso il quale sarà eseguito il singolo contratto applicativo del presente accordo, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti relativi al singolo contratto applicativo.

L'operatore economico si impegna a presentare al RUP, tassativamente prima dell'avvio delle prestazioni affidate con il singolo contratto applicativo, il "**Piano Operativo di Sicurezza**" (P.O.S.) redatto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., i cui contenuti minimi sono definiti nell'allegato XV dello stesso D. Lgs., che contiene le notizie con riferimento allo specifico cantiere, l'analisi e la valutazione dei rischi nonché le misure adottate per l'applicazione delle norme di legge in materia di prevenzione di infortuni durante l'esecuzione delle attività presso i luoghi di lavoro, redatto dall'operatore economico previa effettuazione di sopralluoghi tecnici, come previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Il citato POS dovrà essere sempre aggiornato soprattutto in merito all'elenco del personale che si intende impiegare durante lo svolgimento del servizio (completo di tutti gli attestati di formazione e nomine) nonché in merito all'elenco di tutti i mezzi d'opera che si intende utilizzare corredati della documentazione e certificazione. Il personale occupato dall'operatore economico o dal subappaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.



L'operatore economico assume in proprio la responsabilità del personale addetto alle prestazioni comprese nei singoli contratti, ai sensi del D.LGS. 81/2008 e delle altre norme in materia di prevenzione antinfortunistica, sollevando il Committente da ogni responsabilità.

L'operatore economico è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la stazione appaltante; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui ai commi precedenti. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L'Appaltatore garantisce che le attività, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

TITOLO V – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 27 – Riserve

Si applica la disciplina delle riserve del D. Lgs n. 50/2016 e per quanto ancora applicabile il D.P.R. n. 207/2010.

L'attestato di verifica di conformità del servizio è trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento.

All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni registrate con il citato attestato

Art. 28 – Accordo bonario e transazione

Si applicano gli artt. 206 e 208 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 29 – Definizione delle controversie

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il foro di Napoli ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 30 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad

applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 5, comma 1, primo periodo, della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'art. 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n. 136 del 2010 e ss.mm.ii..

La violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede a esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 e ss.mm.ii..

In ogni momento il DEC e, per il suo tramite, il Responsabile Unico del Procedimento, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono, altresì, richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.

Art. 31 – Risoluzione del contratto

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i contratti specifici, ex art. 1456 c.c. (**clausola risolutiva espressa**), nei casi di seguito specificati:

A. Risoluzione dell'Accordo Quadro:

- nelle ipotesi previste dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data 01/08/2007 tra Il Comune di Napoli e il Prefetto di Napoli e recepito con delibera di G.C. n. 3202 del 05/10/2007;
- raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'Accordo Quadro);
- concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'operatore economico;
- provvedimento definitivo, a carico dell'operatore economico, di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6, del D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna



Area Ambiente
Servizio Verde della Città

passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, servizi o forniture, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016;

- nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo quadro, vengano a mancare le condizioni richieste nell'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016, o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
- cessione, da parte dell'operatore economico, dell'Accordo quadro o di singoli Contratti applicativi;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi di manutenzione;
- inadempienza accertata, da parte dell'operatore economico, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- grave inadempienza, da parte dell'operatore economico, alla norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dai Contratti applicativi;
- risoluzione di n. 2 (due) Contratti applicativi: nel caso in cui intervengano due risoluzioni, per qualsiasi ragione indicata nel presente atto, che determina la risoluzione stessa di due Contratti applicativi, l'Amministrazione procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo e di tutti i Contratti applicativi in essere, ritenendo l'operatore economico responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori contratti applicativi stipulati in applicazione del presente Accordo ed in corso di esecuzione;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Accordo.

B. Risoluzione dei contratti applicativi:

- raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo del contratto applicativo);
- inadempimento alle disposizioni della Direttore dell'esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione del contratto applicativo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto applicativo o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

La risoluzione dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti applicativi, nei casi succitati, sarà comunicata all'operatore economico a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'Accordo quadro o ritenute rilevanti per la specificità degli interventi relativi ai singoli contratti, saranno contestate all'operatore economico dal RUP con comunicazione scritta inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'operatore economico deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell'Accordo quadro o del singolo Contratto applicativo.

Contestualmente alla risoluzione dell'Accordo quadro l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'Accordo, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione del contratto applicativo o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'operatore economico, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'operatore economico inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. La comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'operatore economico a mezzo PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento, in contraddittorio fra il direttore dell'esecuzione e l'operatore economico o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, dello stato di consistenza degli interventi eseguiti. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli contratti specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo. La risoluzione dell'Accordo Quadro, infine, risulta causa ostativa alla stipula di nuovi contratti applicativi basati sul medesimo Accordo.

La risoluzione dell'Accordo Quadro comporta la risoluzione anche dei singoli affidamenti in corso di esecuzione. In tal caso saranno pagati all'operatore i servizi eseguiti, escluso qualsiasi altro indennizzo. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa imputabile all'operatore, oltre ad incamerare la cauzione prestata, la stazione appaltante ha il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno.

Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa riferibile all'operatore, la stazione appaltante si riserva la facoltà di stipulare un altro Accordo Quadro, per il valore residuo stimato, ad un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara indetta per l'affidamento dello stesso scorrendo progressivamente la graduatoria della gara, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs n. 50/2016.

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente Accordo quando accerti comportamenti dell'operatore economico concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal singolo contratto applicativo tali da compromettere la buona riuscita delle attività, la sicurezza e l'igiene dei lavoratori, la tutela dell'ambiente ovvero il rispetto delle relative normative, previa diffida e sempreché l'operatore economico non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni. La Stazione appaltante ha facoltà, altresì, di procedere alla risoluzione del presente accordo qualora nei confronti dell'operatore economico sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs 159/2011.

Costituisce altresì, motivo di risoluzione del singolo contratto applicativo il ritardo dell'operatore economico nell'esecuzione dei interventi tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida e sempre che l'operatore economico non si sia adeguato alle disposizioni della stazione appaltante entro un termine non superiore ai 15 (quindici) giorni.

Art. 32 – Recesso dal contratto

La Stazione appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016, la facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Impresa della lettera inviata a mezzo posta certificata, con la quale la stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà.

Nel provvedimento di recesso saranno specificatamente indicati tali motivi e fissati il termine di operatività dello stesso, che non potrà essere inferiore a venti giorni.

La Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo da un contratto applicativo previo il pagamento dei servizi eseguiti in ottemperanza al citato contratto, oltre al decimo dell'importo dei servizi

ordinati con lo stesso contratto.

Nel caso in cui la Stazione appaltante si avvalga della facoltà di recedere dal presente Accordo, l'operatore economico è comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione del direttore dell'esecuzione, ad ultimare i contratti applicativi in corso di adempimento.

TITOLO VI – NORME FINALI

Art. 33 – Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà provvedere a dirigere gli interventi in cantiere per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; dovrà impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le prestazioni a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti.

È obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei servizi tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore risponderà totalmente e incondizionatamente.

Oltre agli oneri generali prescritti dalle norme vigenti sugli appalti dei lavori pubblici e a quelli particolari inerenti le singole operazioni, da eseguirsi in base al presente Capitolato, saranno a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore e compresi nei prezzi unitari i seguenti oneri o obblighi:

- a) L'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere quali:
 - Comunicazione al settore Polizia Locale, prima dell'inizio delle attività, dell'occupazione del suolo pubblico;
 - Le maestranze, la fornitura, la posa e il ritiro della segnaletica verticale di divieto di sosta (art. 6 comma 4, lettera f del codice della strada). Il divieto di sosta deve essere reso noto non meno di quarantotto ore prima con il prescritto segnale;
 - protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;
 - passaggi e allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi;
 - baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico-sanitari;
 - allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai sopraddetti servizi;
 - la fornitura di tutti i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;
 - l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato;
 - l'osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili;
- b) L'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, il quale dovrà essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali per una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle prestazioni appaltate con risultati efficaci; la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di attività da eseguirsi e con la sicurezza della viabilità stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benessere del DEC;

- c) La dotazione dei propri dipendenti, impegnati nel cantiere, di tessere di riconoscimento, corredate di fotografie, indicanti anche la data di assunzione. Tale obbligo è esteso a tutte le imprese subappaltatrici;
- d) La fornitura di fotografie delle attività in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le prestazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate dal DEC;
- e) La fornitura e il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata e/o consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei servizi, in conformità alle disposizioni vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici e/o altre segnalazioni luminose richieste dalla stazione appaltante, salvo diversa espressa previsione. L'Amministrazione pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia;
- f) L'Appaltatore dovrà affidare, per tutta la durata dei servizi, la direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovrà altresì assumere tecnici esperti e idonei per tutta la durata dei servizi, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive del DEC. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Direttore del cantiere e l'accettazione di questi; dovrà inoltre comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ogni sostituzione che si dovesse verificare. Inoltre l'Appaltatore è tenuto a specificare se il Direttore di cantiere vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza, nell'ambito delle proprie competenze, ovvero, se tale compito è stato affidato a un soggetto distinto, l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicarne il nominativo nonché l'accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario.
- g) L'Appaltatore dovrà osservare i Regolamenti Edilizi Comunali e provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici), Enti e Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, UTIF, CEI, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPESL, Aziende Erogatrici ecc.. L'Appaltatore è tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti Enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti;
- h) Assicurare il transito lungo le strade e i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei servizi, provvedendo all'uopo a sue spese con opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con il DEC eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti;
- i) Assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti della medesima interessati dalle attività;

Resta altresì contrattualmente stabilito che:

- a) È fatto assoluto divieto all'Impresa di servirsi dell'opera di personale della Stazione appaltante;
- b) L'Impresa è obbligata al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private interessate alle attività, nonché al mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti;
- c) L'Appaltatore deve adottare nell'esecuzione dei servizi, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.

- d) L'Appaltatore anticiperà le spese che fossero necessarie per ottenere eventuali autorizzazioni da altri Enti (Genio Civile, ENEL, Telefonia, etc.....). In considerazione della situazione viabilistica del COMUNE non è possibile autorizzare interventi o chiusure temporanee della viabilità principale dove vi è il passaggio del trasporto pubblico nelle ore di punta (7,30-8,45 e 17,00-19,30), pertanto l'impresa dovrà pianificare gli interventi tenendo conto di tale situazione. L'onere economico per il fermo cantiere è a totale carico dell'Appaltatore.
- e) L'Impresa è obbligata alla perfetta pulizia finale dei cortili, delle strade e/o piazzali, delle aiuole, degli spazi liberi e all'immediato sgombero del suolo pubblico e delle aree di cantiere e di deposito, su richiesta del Direttore dell'esecuzione per necessità inerenti l'esecuzione degli interventi;

Art. 34 – Gestione dei rifiuti e tutela dell'ambiente

L'operatore economico è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto alla normativa vigente in materia di tutela ambientale, ed a prevedere, nell'eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera di osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni.

In particolare, l'operatore economico è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione delle attività possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'ambiente.

Laddove vi fossero rifiuti (di qualunque natura essi siano), l'Appaltatore dovrà in via primaria prevederne il recupero come previsto dal D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Qualora non fosse possibile il recupero, lo smaltimento (sempre previa cernita e classificazione C.E.R.) dovrà avvenire presso idonei impianti autorizzati.

L'operatore economico si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti.

In particolare:

- l'operatore economico, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione della/e medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque prima dell'inizio delle attività, fornire alla stazione appaltante copia degli atti autorizzatori di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;
- nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, l'operatore economico si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività, ed a fornire alla stazione appaltante tempestivamente, e comunque prima dell'inizio delle attività, copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero;
- l'eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell'operatore economico deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione appaltante; l'autorizzazione sarà, in ogni caso, subordinata alla preventiva presentazione alla Stazione appaltante medesima di copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;
- l'operatore economico si impegna a provvedere all'immediato allontanamento dei materiali di risulta o, qualora impossibilitato, a curarne il deposito in attesa dell'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla

normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dalla D.L.. Più in particolare, l'accatastamento dei residui dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l'accatastamento del materiale classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente. Inoltre le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;

- l'operatore economico si impegna a fornire alla Stazione appaltante, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia conforme della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti);

- la Stazione appaltante può ritenere le rate di pagamento in acconto nel caso l'operatore economico risulti inadempiente all'obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;

- ove l'operatore economico non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, la stazione appaltante avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell'appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l'applicazione di ogni altra sanzione normativa.

Nella gestione dei diversi aspetti ambientali, l'Operatore economico è tenuto, in sede di esecuzione di ogni singolo contratto applicativo, ad osservare tutte le prescrizioni, norme o disposizioni vigenti.

L'operatore economico si impegna, in sede di esecuzione di ogni singolo contratto applicativo, al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti. In particolare, l'Operatore economico, nel caso in cui ritenga che le sue lavorazioni relative al singolo contratto applicativo possano determinare il superamento dei valori limite di immissione vigenti, provvede ad acquisire, prima dell'inizio delle attività, l'autorizzazione comunale per lo svolgimento di attività temporanee, in deroga ai valori limite di immissione.

L'operatore economico si impegna, nel corso dell'esecuzione di ogni singolo contratto applicativo, ad utilizzare ed ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all'effettuazione delle attività, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, successive alla stipula del contratto applicativo, impartite dalla stazione appaltante.

L'operatore economico si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle autorità competenti.

Gli oneri di carico, trasporto e smaltimento e/o recupero dei residui e dei rifiuti vegetali derivanti dalle operazioni di potatura ed abbattimento sono a totale carico dell'operatore economico; solo nel caso di interventi su soggetti arborei affetti da parassiti e per i quali è previsto lo smaltimento obbligatorio dei residui vegetali in impianto autorizzato, saranno riconosciuti i costi di smaltimento da rimborsare a fattura

Art. 35 – Tracciabilità dei pagamenti

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 36 – Patto d’Integrità e Codice di Comportamento

Si intendono espressamente richiamati e incondizionatamente accettati dalle parti, i contenuti previsti nel Patto d’Integrità ai sensi di quanto previsto nel vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 approvato con delibera di G.C. n. 27 del 30.01.2020 .

Tale “Patto di Integrità” reca regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell’ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.

Il suddetto documento, pertanto, dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato dal concorrente nella “Documentazione Amministrativa” di gara.

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e successiva Delibera G.C. n. 217 del 29/04/2017 ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito www.comune.napoli.it in "Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le clausole sanzionatorie in caso di inosservanza di dette disposizioni sono previste all’art. 20 comma 7 di detto Codice.

Art. 37 – Protocollo di Legalità

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “Protocollo di Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del “Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi. Le clausole di cui all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)

ART. 2

1. La stazione appaltante, oltre all’osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;
2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:
 - a) assume l’obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d’appalto, ovvero all’autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all’allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
 - b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l’obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Verde della Città

- c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio; decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
- d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
- e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98;
- f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni



altamente specialistiche;

- g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;
- h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
- I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
 - II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati aperti i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
- i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del

contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”

Art. 38 – Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori; ad esclusione della tassa di occupazione suolo pubblico per le sole aree oggetto di lavori e di cantiere, in quanto opere di urbanizzazione realizzate per conto del Comune;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- e) ai sensi dell'art. 34, comma 35, della Legge n. 221 del 2012, l'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per le pubblicazioni previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla data di avvio alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sulle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L'I.V.A. è regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Trattandosi di Accordo Quadro e non essendo predeterminabile il numero di interventi di manutenzione ordinaria che dovranno essere eseguiti, la definizione tecnica degli stessi sarà ordinata nei singoli contratti applicativi attenendosi al presente Capitolato e al disciplinare Tecnico dell'Accordo Quadro.

Art. 39 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa vigente, i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli.